



APF – Organismo di Gestione dell'Albo dei Promotori Finanziari

Nota a sostegno della proposta di inserimento del tema degli investimenti responsabili tra le materie d'esame per i promotori finanziari

Davide Dal Maso, 22 settembre 2008

Scopo della presente nota

Negli ultimi anni, il dibattito sulla responsabilità sociale degli operatori economici si è andato rafforzando anche nel settore finanziario, contribuendo a diffondere la pratica dei cosiddetti investimenti socialmente responsabili (ISR).

Nonostante questo fenomeno abbia ormai raggiunto dimensioni di mercato ragguardevoli e coinvolto larghi settori dell'*industry*, la conoscenza delle sue caratteristiche rimane ancora preclusa alla stragrande maggioranza degli operatori. Pregiudizi, in larga misura errati, continuano ad orientare l'idea che i più ne hanno, contribuendo a condizionarne negativamente l'evoluzione. Peraltro, questa circostanza è giustificata dal fatto che in questa definizione vengono ricompresi approcci, prodotti e servizi a volte significativamente diversi tra loro.

È nostra opinione che occorra quindi promuovere una più approfondita e completa conoscenza della materia in chi presidia le relazioni con la clientela finale – soprattutto privata.


A questo scopo, **riteniamo importante che un certo numero di domande sull'investimento socialmente responsabile sia inserito tra quelle che vengono sottoposte ai candidati promotori finanziari in occasione dell'esame abilitativo.**

Il presente documento vuole, appunto, motivare e sostenere tale orientamento, articolando tre ordini di considerazioni.

Motivazioni a sostegno della richiesta


1. crescenti dimensioni del fenomeno

L'ISR rappresenta un movimento dai confini ambigui e non è quindi semplice definirne le dimensioni in modo certo. La più recente ed autorevole ricerca in proposito, pur riconoscendo i margini di incertezza, delinea un trend di crescita continuo e robusto negli ultimi anni, sia in termini assoluti (+42% in due anni), sia in termini relativi (+85% in confronto con il mercato). Nella sua definizione più ampia, l'ISR rappresenta oggi circa il 18% del gestito europeo.



fonte: Eurosif 2008 (inedito)

Quello italiano è uno dei mercati più piccoli in Europa, soprattutto se considerato in relazione alla sua importanza in termini "tradizionali":



fonte: Eurosif 2008 (inedito)

Ulteriore caratteristica distintiva del mercato italiano è la prevalenza del segmento retail rispetto a quello istituzionale (oltre il 90% del totale ISR), mentre nei mercati più maturi la situazione è opposta. Questa circostanza, spiegabile con la limitata dimensione dell'investimento istituzionale nel nostro Paese, pone ancor maggiore enfasi sulla necessità di intervenire sulle reti distributive, che rappresentano il canale privilegiato di contatto con i risparmiatori.

In Italia, infatti, lo strumento maggiormente diffuso è quello dei fondi comuni. I fondi ISR promossi da gestori italiani sono circa 30. Molti di più sono quelli stranieri autorizzati alla vendita.

2. crescente diversificazione degli strumenti

Parallelamente alla crescita quantitativa, il mercato ha registrato anche una significativa evoluzione in termini di complessità e articolazione del sistema di offerta. Teoricamente, un approccio socialmente responsabile si può applicare a qualsiasi prodotto finanziario e a qualsiasi asset class, perché quello cui si ha riguardo è, in ultima analisi, il comportamento dell'emittente, sia esso una società, uno stato o un altro ente.

La pratica più diffusa, soprattutto nel mercato retail, rimane quella dei fondi comuni. Stanno tuttavia diffondendosi rapidamente gestioni patrimoniali in titoli e in fondi, ETF e vari tipi di prodotti strutturati.

Nel mercato istituzionale, l'ISR si realizza attraverso mandati di gestione, per gestioni sia attive che passive – utilizzando come benchmark gli indici di sostenibilità, che sono ormai disponibili con un grado di diversificazione geografica, settoriale e di capitalizzazione tale da coprire ogni necessità gestionale. Investitori più evoluti utilizzano anche fondi di private equity e hedge funds.

3. crescente complessità della disciplina

Sotto il profilo normativo, la situazione è oggi più complessa ed articolata di quanto non fosse solo pochi anni fa. Pur in assenza di un quadro organico e di una definizione di finanza *etica* o *socialmente responsabile*, il regolatore è intervenuto in più di un'occasione:

Il testo unico della finanza

L'articolo 117-ter del Testo Unico della Finanza, in materia di finanza etica, introdotto dalla legge 262/2005, ha delegato Consob, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di Vigilanza competenti, a determinare "con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili".

Rientrano nel campo di applicazione della norma i prodotti che caratterizzano il servizio di gestione collettiva del risparmio (OICR aperti e fondi chiusi), i contratti assicurativi del ramo vita di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e il servizio di gestione individuale di portafogli.

La Consob ha emanato la delibera 15961 del 30 maggio 2007 (pubblicata nella G.U. n. 134 del 12.6.2007) che ha previsto l'inserimento all'interno del Libro III, Parte II del Regolamento Intermediari 11522/98 di un nuovo Titolo II-bis (Disposizioni in materia di finanza etica o socialmente responsabile) che si compone di due articoli (artt. 55-bis e 55-ter), dedicati rispettivamente agli obblighi informativi e di rendicontazione che vanno adempiuti nello svolgimento di servizi e nell'offerta di prodotti "etici", che si sommano agli obblighi già presenti per i prodotti finanziari.

L'art. 55-bis impone ai soggetti abilitati ed alle compagnie di assicurazione di fornire nella documentazione d'offerta informazioni circa:

- gli obiettivi e le caratteristiche che giustificano la qualificazione di prodotto "etico";
- i criteri di selezione degli strumenti finanziari investibili utilizzati;
- le politiche di azionariato attivo eventualmente perseguite;
- l'eventuale destinazione e la relativa misura dei proventi generati dai prodotti o dai servizi in favore di iniziative etiche;
- le procedure adottate per garantire il perseguimento degli obiettivi su indicati;
- l'adesione a codici di autoregolamentazione promossi in tale ambito.

Tali informazioni devono essere inserite nel prospetto informativo redatto ai sensi dell'Allegato 1B al regolamento in materia di emittenti approvato con delibera n. 11971/1999 e nel contratto stipulato secondo le indicazioni dell'art. 30 del Regolamento Intermediari (contratto per il servizio di gestione individuale di portafogli), senza incrementare, quindi, la documentazione richiesta per lo svolgimento dei servizi di investimento, oltre che sul sito internet del soggetto proponente l'investimento.

L'art. 55-ter (Obblighi di rendicontazione) contiene previsioni in ordine alla necessità di rendicontare i clienti dei prodotti etici circa l'effettiva realizzazione degli obiettivi e dei propositi descritti in sede di conclusione del contratto e sul come gli stessi siano stati attuati nel corso dell'esecuzione del rapporto stesso. In particolare, nell'ultimo rendiconto annuale, i soggetti abilitati (SIM, banche e SGR) e le imprese di assicurazione dovranno illustrare l'attività di gestione svolta in relazione ai criteri generali di selezione degli strumenti finanziari individuati ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 1, lettera b) e dovranno fornire informazioni in merito all'eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio e all'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura.

In favore di una maggiore ed efficace pubblicità dell'informazione la norma dispone che le informazioni previste siano rese disponibili anche sul sito internet dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione.

La riforma previdenziale

Analogamente, il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (art. 19, comma 2, lett. h), che regola il settore della previdenza complementare dal 1° gennaio 2007, affida una corrispondente potestà regolamentare affidata alla COVIP. Essa è chiamata a "detta[re] disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite

nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali”.

Ciò sulla base del dettato dell'art. 6, comma 14, dello stesso decreto 252/05, che impone alle “forme pensionistiche complementari (fondi aperti, chiusi, preesistenti, PIP, ecc.) ...di esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali”.

Peraltro questa norma, già entrata in vigore ed applicabile ai rendiconti relativi al periodo terminato il 31.12.2007, non fornisce agli operatori ulteriori specifiche informazioni da inserire nella rendicontazione.

Conclusioni

1. l'ISR rappresenta una tendenza che si va affermando in tutti i mercati europei
2. nel nostro Paese, il fenomeno appare ancora sottodimensionato rispetto alla media continentale, e ciò è da attribuirsi anche alla scarsa conoscenza che di esso hanno gli operatori della distribuzione
3. in ogni caso, è ragionevole immaginare che una più completa informazione sulle caratteristiche dei prodotti di ISR e, più in generale, delle questioni sociali legate agli effetti dell'attività di gestione finanziaria rappresenti uno degli elementi di interesse degli investitori, sia privati che istituzionali
4. appare perciò necessario garantire una maggiore preparazione dei promotori finanziari su questo argomento

Per questi motivi, il Forum per la Finanza Sostenibile chiede all'Organismo di Gestione dell'Albo Promotori di voler considerare un'integrazione del data base da cui vengono estratte le domande per l'esame di promotore finanziario inserendone anche un certo numero che riguardino il tema dell'investimento responsabile.

Il FFS è a disposizione dell'Organismo, ed in particolare del suo Comitato Scientifico, per collaborare all'individuazione degli argomenti specifici, tenendo conto della tassonomia già stabilita, e alla miglior formulazione delle domande.

Appendice: presentazione del FFS

Il Forum per la Finanza Sostenibile è un'associazione senza scopo di lucro la cui missione è la promozione della cultura della responsabilità sociale nella pratica degli investimenti finanziari in Italia.

Il Forum persegue la propria missione attraverso la diffusione di informazioni e di conoscenza, l'elaborazione di proposte innovative rivolte agli operatori, agli utenti dei servizi finanziari ed ai

decisori politici, la crescita culturale ed il miglioramento delle capacità professionali tra gli operatori del settore, la promozione del dialogo tra i diversi portatori di interesse.

Fanno parte del FFS:

Soci sostenitori:



Soci ordinari:



Il FFS è parte di Eurosif, un network pan-europeo che ha la missione di sostenere la crescita degli investimenti socialmente responsabili e una buona corporate governance. Eurosif è un'iniziativa sostenuta dalla Commissione Europea. Nel board di Eurosif, insieme al Forum italiano, siedono altri 7 SIF (Social Investment Forum) nazionali.

